



FOGLIO INFORMATIVO

6L - Cessione del credito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale €72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA CESSIONE DEL CREDITO

Struttura e funzione economica

La cessione del credito pro solvendo a scopo di garanzia è il contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce pro solvendo alla Banca (cessionaria) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) a maggior garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto finanziato. Il debitore ceduto, venuto a conoscenza della cessione, è tenuto a rispondere non più verso il proprio creditore originario (e cioè verso il cedente) bensì verso il cessionario.

La cessione, pertanto, essendo a garanzia, non esclude l'obbligo del soggetto affidato di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento.

La cessione può avere ad oggetto anche "crediti futuri" e, in questo caso, è valida purché, al momento in cui viene conclusa esista già il rapporto da cui i crediti nasceranno in modo che questi siano determinati o, almeno, determinabili e produce i suoi effetti solo quando i crediti vengono ad esistenza.

L'atto di cessione potrà essere redatto sotto forma sia di atto notarile che di scrittura privata (autenticata o no).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'inesistenza del credito (ad esempio perché il contratto da cui il credito deriva è successivamente dichiarato nullo e annullato).
- l'inadempimento del debitore principale.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

A carico del cedente

| | |
|---|--|
| oneri fiscali | secondo le tariffe previste dalla legge, anche se liquidate in un momento successivo alla cessione |
| spese contrattuali | secondo le tariffe previste dalla legge, anche se liquidate in un momento successivo alla cessione |
| spese di notifica dell'atto e della eventuale registrazione | secondo le tariffe previste dalla legge, anche se liquidate in un momento successivo alla cessione |

IMPOSTE

| | |
|------------------|--|
| Imposta di bollo | il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge |
|------------------|--|

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

N. 60 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica. (www.crvolterra.it sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie -. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

| | |
|------------------------------|--|
| Cessione del credito | Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce pro solvendo alla Banca (cessionaria) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). |
| Cessione pro solvendo | Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento. |
| Crediti futuri | Crediti sorti a fronte di un titolo certo, ma non ancora liquidi ed esigibili. |
| Consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. l'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 contenente il "Codice del Consumo") |